

## Scheda 5 – ASSEGNO UNICO

### Come funziona l'assegno unico

Il 1° marzo 2022 è entrato in vigore in Italia il “l'assegno unico e universale per i figli a carico” che ha “inglobato” diverse prestazioni sociali tra cui l'assegno familiare per i lavoratori.

Hanno diritto all'assegno unico tutti i cittadini di uno Stato UE residenti in Italia (e anche i cittadini extraUE con un permesso di soggiorno permanente).

L'importo dell'assegno unico varia in base alla fascia ISEE di riferimento del nucleo familiare, per fare domanda di assegno unico è prima necessario richiedere il modulo ISEE 2022 (è possibile farlo anche presso i CAF). È anche prevista la possibilità di richiedere l'assegno unico senza presentare l'ISEE in questo caso l'INPS erogherà d'ufficio la tariffa minima.

L'assegno Unico e Universale è una misura destinata a tutte le famiglie che ne faranno richiesta e varrà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico.

Per maggiori informazioni generali sull'assegno unico è possibile consultare il sito [INPS](https://www.inps.it)

### Cosa devono fare i frontalieri?

L'assegno unico e universale è quindi un sostegno economico garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico e non è collegato al lavoro ma al reddito e quindi consigliamo a tutti i lavoratori e non che hanno il coniuge che lavora in Svizzera di farne richiesta in Italia onde evitare ritardi e problemi nell'erogazione degli assegni familiari svizzeri.

In base alla normativa europea, i frontalieri hanno diritto a percepire l'assegno familiare in Svizzera alle stesse condizioni dei lavoratori residenti.

In Svizzera ci sono molteplici casse AVS dove il datore di lavoro versa i contributi previdenziali, per la richiesta il lavoratore chiede a voce al datore di lavoro di presentare domanda, il datore di lavoro entra nel sito della cassa AVS di riferimento dove lo stesso versa i contributi previdenziali e scarica un formulario di richiesta, lo stesso arriva alla cassa AVS che compilano ed inviano al lavoratore la domanda con la lista della documentazione necessaria.

Si ricorda inoltre che sul formulario è specificata la data da quando si desidera riceverli quindi c'è la possibilità di richiederli fino a 5 anni retroattivamente.

Riportiamo qui alcune informazioni che valgono unicamente per i lavoratori assoggettati allo IAS che dai dati raccolti risulta essere la cassa AVS dove molti datori di lavoro versano i contributi previdenziali. Una volta che il datore di lavoro ha provveduto alla richiesta formale, lo IAS di Bellinzona invia il documento ufficiale per la richiesta /rinnovo degli assegni familiari in Svizzera. Nel formulario il lavoratore certificherà la propria situazione familiare, specificando i propri dati, quelli dei figli e dell'altro genitore.

Primo caso: se l'altro genitore lavora in Italia (come dipendente o come autonomo) o percepisce un'indennità di disoccupazione, il frontaliere dovrà compilare anche il modulo E-411 (la parte A, punti 1, 2, 3 e 4) che andrà sempre allegato al formulario. In questo caso se l'altro genitore non ha avviato già in precedenza in Italia la richiesta dell'assegno unico potrebbero esserci dei ritardi

Secondo caso: se al contrario l'altro genitore è privo di occupazione, il frontaliere non dovrà compilare il modulo E-411 e l'altro genitore non avrà l'obbligo di chiedere prima l'assegno unico in Italia per ricevere l'assegno svizzero. Andrà quindi allegata un'autocertificazione dello status di disoccupazione e la copia di un documento d'identità. Il formulario ed i possibili allegati saranno da spedire IAS.

A questo punto:

Nel primo caso (l'altro genitore lavora in Italia o percepisce la disoccupazione) lo IAS procederà a contattare l'INPS territoriale di competenza per farsi certificare gli importi dell'assegno unico pagati in Italia all'altro genitore. Una volta ricevuta risposta dall'INPS, lo IAS erogherà al frontaliere la differenza tra l'assegno intero e quanto già pagato dall'INPS in Italia all'altro genitore. Se al contrario l'altro genitore è inoccupato in Italia per superare alcune difficoltà potrebbe essere accettata da parte delle autorità Svizzere un'autocertificazione dello Status di inoccupazione accompagnata dalla carta d'identità dell'altro coniuge e lo IAS procederà a pagare al frontaliere l'importo intero direttamente in Svizzera.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano frontalieri, lo IAS procederà a pagare l'importo intero in Svizzera al genitore che ha il reddito più alto (o – nel caso di genitori separati – a chi convive con i figli). In questo caso i genitori non dovranno quindi richiedere l'assegno unico in Italia.

Si ricorda che ogni cambiamento circa la condizione lavorativa dell'altro genitore è da comunicare allo IAS in modo tempestivo entro 10 giorni.

Per informazioni più dettagliate valutazioni e/o soluzioni di problemi relativi a singole posizioni personali/familiari consigliamo di rivolgersi agli sportelli preposti di Cgil, Cisl e Uil nel territorio della provincia di Varese costituiti in concerto con la camera di commercio di Varese.